



Sportello Unico Attività Produttive
Via S. Manicardi 41 - 41012 Carpi
Tel. 059/649523 Fax 059/649416
suap@pec.terredargine.it



www.terredargine.it

Carpi, lì 26.07.2016

SUAP n. 225/16

**BELLESIA ROMANO &
GIANNI SRL**
bellesiascavi@pec.it

p.c. **COMUNE DI CARPI**
Settore Ambiente

p.c. **ARPAE – Distretto di Carpi**

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER ATTIVITA' DI
RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI – MODIFICA SOSTANZIALE.
VIA GUASTALLA 46 – Carpi.

**IL DIRIGENTE DELLO SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Vista la domanda presentata dai Signori in indirizzo in data 24.03.2016 Prot. SUAP n. 523/16 e Prot. Unione TdA n. 12975 del 24.03.2016 per quanto indicato in oggetto;
Attivati i procedimenti competenti ai sensi del D.P.R. 160/2010 presso il Comune di Carpi-
Settore Ambiente e l'ARPAE-SAC Modena;

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con
Determinazione n. 533 del 16.12.2014;

Considerato che ai sensi delle norme regionali, le competenze ambientali
precedentemente in capo alla Provincia di Modena, dal 01.01.2016 sono passate
alle competenze di ARPAE Modena;

Vista l'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata da ARPAE-SAC Modena con atto
n. 2458 del 20.07.2016, che si allega;

AUTORIZZA

la modifica dell'autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con
Determinazione n. 533 del 16.12.2014, secondo la documentazione progettuale
presentata, e alle condizioni espresse dal sopraindicato Ente coinvolto nel procedimento
autorizzativo.

L'atto, e le relative condizioni-prescrizioni, e' reincluso nella presente e ne costituisce parte
integrante.

Si da' atto che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.lgs 33/2013 mediante
la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Norberto Carboni

Allegati: autorizzazione unica ambientale
MS/ca

Si avvisa, ai sensi del 4° comma, art. 3, legge 241/90, che contro il presente provvedimento, gli aventi titolo possono, qualora ritengano lesi i loro diritti soggettivi od interessi legittimi, proporre ricorso al TAR di Bologna entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, secondo l'art. 29, punti 2, 3, 4, 5, 8 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054, oppure proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notifica, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Bollo assolto con marca n. 01151726123118 del 15.06.2016.

Documento prodotto elettronicamente ai sensi di legge e firmato digitalmente con certificato emesso da Infocamere SpA.

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2458 del 20/07/2016
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) VIA GUASTALLA, 46) - RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 523/16 DEL 24/03/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE - PRATICA SINADOC : 12673/16
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2513 del 20/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno venti LUGLIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA **BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. (IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI CARPI (MO) VIA GUASTALLA, 46)** - RIF. PROTOCOLLO SUAP N. 523/16 DEL 24/03/2014 DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE -

PRATICA SINADOC : 12673/16

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- lo Statuto della Provincia di Modena ed in particolare l'art. 53 che definisce le attribuzioni dei dirigenti competenti per materia.

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. con sede legale a Rio Saliceto (RE) opera nel settore delle escavazioni, demolizioni, urbanizzazioni, trasporto conto terzi, vendita di materiale inerte per l'edilizia; dal 1999 presso la sede produttiva di via Guastalla, 46 a Carpi (Mo) la ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

In data 24/03/2016 la Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., avente sede legale in comune di Rio Saliceto (RE), via Balduina, 1, quale gestore dell'impianto ubicato comune di CARPI, VIA GUASTALLA, 46 ha presentato al SUAP territorialmente competente la **domanda di modifica** non sostanziale alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n° 533 del 16/12/2014**, domanda successivamente assunta agli atti di questa Agenzia con prot. n.4767 in data 29/03/2016.

Tale autorizzazione comprendeva i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

e stabiliva che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto erano contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante dell' Atto:

- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali);
- Allegato Aria - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Rifiuti - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
- Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

Considerato che la ditta, nell'istanza di modifica dichiara che non modifica le quantità istantanee e annuali, nè le tipologie dei rifiuti e dei materiali gestiti,

preso atto che la ditta chiede la modifica a una prescrizione precisa, la n°40 dell'allegato Rifiuti alla Determina n° 533 del 16/12/2014, che prevedeva un' altezza max dei cumuli di materiale stoccato = 2,5 m. , ovvero poter **alzare l'altezza dei cumuli** a 6 m. corrispondente alla somma dell'altezza dell'argine in terra più la barriera vegetale, e prevede una **diversa dislocazione dei cumuli** finalizzata alla riorganizzazione funzionale degli stocaggi, esplicitata in una **nuova planimetria**;

richiamata la Delibera della Giunta Provinciale n° 23 del 29/01/2013 di screening, che confermava una serie di prescrizioni espresse nel parere del Comune di Carpi prot. 3479 del 17/01/2013, tra cui il limite di 2,5 m. per l'altezza dei cumuli per limitare l'impatto visivo dell'attività, ed altre finalizzate al rispetto dei vincoli urbanistici;

vista anche la documentazione integrativa fotografica presentata dalla ditta e assunta agli atti di questa Agenzia con prot. 6626 del 18/04/2016, a dimostrazione dell'efficacia della mitigazione visiva e ambientale realizzata dalle barriere,

considerate accoglibili le motivazioni espresse dalla ditta, ovvero “rallentamento e riduzione della richiesta di mercato conseguente alla crisi dell'edilizia”,

ritenuto che la modifica richiesta debba essere considerata sostanziale,

questa Agenzia ha richiesto al Comune di esprimere un parere in merito alla richiesta dell'impresa.

In data 9/05/2016 il Comune di Carpi ha trasmesso il parere richiesto, assunto agli atti di questa Agenzia con prot.8533 del 11/05/2016, favorevole con prescrizioni; tali prescrizioni sono riprese nell'Allegato Rifiuti (modificato) e nell'Allegato Emissioni (modificato) che, insieme agli altri allegati rimasti immutati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Dott. Giovanni Rompianesi.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Territorio e Ambiente della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente www.provincia.modena.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di **modificare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rilasciata dalla Provincia di Modena con **Determinazione n° 533 del 16/12/2014**, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 al Gestore della ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. per l'impianto ubicato in comune di CARPI (MO), VIA GUASTALLA, 46 che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della
	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06, e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e s.m.i.
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- Di stabilire che le **nuove condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) (acque reflue di dilavamento in acque superficiali);
 - Allegato Aria (modificato) - Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
 - Allegato Rifiuti (modificato, vedi in particolare **prescrizione 36 e 40**) - Attività di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06;
 - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento mantiene la **durata pari a 15 anni** dal **16/12/2014** con scadenza al **15/12/2029**.
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

- Eventuali ulteriori **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine.
- Di informare che:
 - Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di dilavamento in acque superficiali	ARPAE nodo di Modena
Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs 152/06 e Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena	ARPAE nodo di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE nodo di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di CARPI

- Gli Enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

ALLEGATI: ACQUA, ARIA, RIFIUTI, RUMORE

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

•
Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato ACQUA - Fasc. AUA n. 651

Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL (IMP. V. GUASTALLA 46) – CARPI (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue di dilavamento in acque superficiali

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL, con sede legale a Rio Saliceto (Re), via Balduina, n° 1, nell'impianto di cui all'oggetto, svolge attività di recupero, riciclo e messa in riserva di rifiuti non pericolosi.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito alla lavorazione e al deposito di rifiuti inerti e materie prime, previo passaggio nell'invaso di sedimentazione e laminazione, sono convogliate in acque superficiali mediante un unico scarico;
- ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005, le acque meteoriche confluenti nell'invaso di cui sopra sono classificabili come "acque reflue di dilavamento";

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata la determinazione n. 1 del 02/12/2014, rilasciata dalla Scrivente Amministrazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 286/2005, con la quale si autorizza lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali;

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di autorizzazione unica ambientale;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **è autorizzato** il gestore ditta la ditta “BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L.”, con sede legale a Rio Saliceto (Re), via Balduina, n° 1, per l’impianto ubicato a Carpi (Mo), via Guastalla, n° 46, **a scaricare** le acque reflue di dilavamento del piazzale e adibito alla lavorazione e al deposito di rifiuti inerti e materie prime, **nel fossato stradale adiacente la proprietà confluyente nella Fossetta Bentivoglio e successivamente nel Cavo Tresinaro**;
- 2) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue di dilavamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 3) s’individua come manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali il pozzetto indicato in planimetria allegata alla domanda e ubicato immediatamente a valle dell’invaso di laminazione e sedimentazione; tale pozzetto dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo. Il personale tecnico dell’Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all’interno dell’insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) deve essere mantenuta a disposizione dell’organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
 - i quantitativi di acque prelevati distinti per i vari usi;
 - registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi della normativa vigente;
- 5) dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
- 6) i fanghi derivanti dall’invaso di sedimentazione e laminazione dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento rifiuti autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006.
- 7) considerato che la falda sottostante l’area impiantistica risulta una falda freatica le cui dinamiche di movimento non sono note (riferendosi le valutazioni dello screening a pozzi collocati a circa -60 m dal piano di campagna) si prescrive di effettuare campionamenti annuali con misura delle piezometrie delle acque di prima falda prelevate dai due piezometri Pz1 e Pz2 per la ricerca dei seguenti parametri: pH, metalli (piombo, cromo totale, cromo esavalente, cadmio, rame, zinco, nichel, arsenico) e idrocarburi totali (come n-esano). I risultati analitici devono essere conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo; eventuali scostamenti dei valori rilevati nei piezometri dovranno essere comunicati a Provincia di Modena, ad Arpa e al Comune di Carpi;
- 8) l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente.

Allegato ARIA - Fasc. AUA n. 651

Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL (Imp. V. GUASTALLA 46) – CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Autorizzazione all'esercizio di stabilimento con emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 1, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A- PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

La Regione Emilia Romagna con L.R. 1.6.2006, n. 5, ha delegato alle Amministrazioni Provinciali le funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera attribuitele dal D.Lgs. n. 152/2006;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL svolgente attività di recupero rifiuti, è autorizzata alla continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti ubicati in comune di CARPI (MO), V. GUASTALLA 46.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, risulta:

- la continuazione dell'esercizio di attività di *recupero*, tramite frantumazione di 50.000 t/anno di *rifiuti inerti non pericolosi costituiti prevalentemente da rifiuti da demolizione e costruzione*, (con emissioni diffuse in atmosfera), attualmente in esercizio, limitatamente alle attività soggette ad Iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti", ai sensi dell'art. 216 della Parte Quarta D.Lgs. 152/2006, cioè alle operazioni di recupero di tipologie di rifiuti individuati dal DM 5 febbraio 1998;

C- ISTRUTTORIA E PARERI

Non essendo intervenute modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determina Provinciale n. 356 del 16/10/2013 si provvede ad integrare nell'AUA i contenuti tecnici della stessa;

Il Comune di Carpi con prot. n. 51976 del 12/11/2014, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, che il loro esercizio risulta compatibile con lo stato di qualità dell'aria della zona e pertanto risultano soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Non sussistono, pertanto, condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL con impianti ubicati nel comune di CARPI, V. GUASTALLA 46, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

Prescrizioni

- La gestione operativa del centro deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree di transito dei mezzi, le aree di lavoro delle macchine operatrici e i cumuli di rifiuti che si presentano polverulenti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri.
- L'impianto di umidificazione a nebulizzazione di cui è dotato il frantoio per l'abbattimento delle polveri deve essere sempre in funzione durante le operazioni di trattamento.
- Le altezze massime dei cumuli (rifiuti e MPS) devono essere adeguate per evitare situazioni di crollo e comunque **non superiore a 4,5 m.**
- Per contenere la diffusione di polveri l'altezza della barriera verde deve essere superiore alla quota dei cumuli dei materiali inerti stoccati.
- Deve essere realizzato un sistema di lavaggio ruote degli automezzi, per evitare il trascinarsi di polveri sulla viabilità ordinaria.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

Si fanno salvo salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. - approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. con sede legale in via Balduina, 1 a Rio Saliceto e impianto ubicato in VIA GUASTALLA, 46 a CARPI (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Comunicazione in materia di operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato e Iscrizione al n. CAR014 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm..

A PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” al Capo V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'art. 214 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate” prevede, tra l'altro, che a condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 216, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia.

Le norme tecniche per l'applicazione delle procedure semplificate di cui sopra, relativamente ai rifiuti non pericolosi, sono contenute nel D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22” modificato con Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 che ha integrato e modificato il suddetto decreto.

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. “operazioni di recupero” al comma 3 prevede che la Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

B PARTE DESCRITTIVA

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. con sede legale a Rio Saliceto (RE) opera nel settore delle escavazioni, demolizioni, urbanizzazioni, trasporto conto terzi, vendita di materiale inerte per l'edilizia; dal 1999 presso la sede produttiva di via Guastalla, 46 a Carpi (Mo) la ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ed in particolare di rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione con ottenimento di materie prime secondarie per l'edilizia.

Le tipologie di rifiuti di cui al D.M. 05/02/98 recuperate presso l'impianto in oggetto sono riportate nella tabella della successiva parte D.

L'impianto in oggetto è ubicato in comune di Carpi (Mo) in via Guastalla, 46; dal punto di vista urbanistico l'impianto ricade in territorio extraurbano in zona classificata nel vigente PRG *attività specialistiche in territorio extraurbano*; l'area è identificata catastalmente al foglio 58 mappali 250, 145, 147 e 148 del Comune di Carpi.

L'area interessata dall'attività dell'azienda ha una superficie complessiva di circa 12.117 mq, dei quali, 5.417 mq destinati effettivamente alle operazioni di recupero rifiuti e 2.280 mq destinati al deposito delle

materie prime secondarie ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti previsti al punto 7.1 e al deposito di materiali inerti per l'edilizia.

L'area nella quale viene effettuata l'attività di recupero rifiuti è dotata di pavimentazione così strutturata, dal basso verso l'alto: terreno naturale di tipo argilloso con un coefficiente di permeabilità di $K = 2,67 \times 10^{-9}$ m/s; vespaio realizzato in ghiaia lavata con all'interno tubi di drenaggio per la raccolta degli eventuali percolati; pavimentazione in materiale stabilizzato compattato con pozzetti per la raccolta delle acque piovane di dilavamento.

Nell'area di stoccaggio rifiuti e materie prime è presente un sistema di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento costituito da pozzetti/caditoie e tubi drenanti che convogliano le acque ad un vaso di raccolta e laminazione.

Perimetralmente allo stabilimento è presente una recinzione realizzata con cumuli di terra alti circa 2 metri oltre ad una barriera verde. L'ingresso è provvisto di barriera che impedisce l'accesso ai mezzi non autorizzati. L'area è provvista di pesa.

In data 25/06/2013 la ditta ha presentato SCIA edilizia al Comune di Carpi per la realizzazione delle seguenti opere prescritte nella delibera di Screening, e più precisamente:

- realizzazione di una recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto (v. Tavola A2 area delimitata con linea verde tratteggiata) con paletti e rete metallica di altezza totale pari a 2 m e n. 2 cancelli di accesso: uno lungo il lato sud, in prossimità dello spigolo sudest, e uno lungo il lato nord, in prossimità dello spigolo nordest;
- realizzazione di una pavimentazione in calcestruzzo non armato perfettamente impermeabile di dimensioni pari a 5 m x 20 m = 100 mq, dell'area di lavoro del frantoio;
- realizzazione di due piezometri a profondità pari a ca. 6 m per il monitoraggio delle acque di prima falda.

In data 19/06/2014 la ditta ha comunicato la fine dei lavori di cui sopra (assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 66208/9.11.6 del 23/06/2014).

Le operazioni di recupero effettuate dalla ditta presso l'impianto in oggetto sono le seguenti:

- messa in riserva (R13) con eventuale selezione e cernita di rifiuti previsti ai seguenti punti del D.M. 05/02/98: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11 e 9.1, da avviare successivamente ad impianti di recupero definitivo regolarmente autorizzati;
- messa in riserva (R13) e recupero (R5) (Riciclo/Recupero delle sostanze inorganiche) di rifiuti previsti al punto 7.1 (rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni) consistente nella produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/98 e ss.mm.ii.;
- messa in riserva (R13) di rifiuti previsti al punto 7.31bis (terre e rocce di scavo) e recupero (R5) degli stessi rifiuti nella formazione di rilevati e sottofondi stradali in cantieri della ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l..

Dall'attività di recupero si originano:

- materie prime secondarie per l'edilizia, ottenute dalle operazioni di recupero dei rifiuti previsti al punto 7.1, con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205;
- i rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva con eventuale selezione e cernita;
- i rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo riutilizzati presso i cantieri della ditta nella formazione di rilevati e sottofondi stradali;
- rifiuti prodotti dalla ditta nelle operazioni di selezione e cernita e nelle operazioni di recupero dei

rifiuti di cui al punto 7.1.

Le modalità di messa in riserva dei rifiuti sono le seguenti:

- in cumuli i rifiuti previsti ai punti 7.1 e 7.31bis;
- in cassoni i rifiuti previsti ai punti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11 e 9.1.

I rifiuti di cui al punto 7.1, preventivamente privati delle parti indesiderate più grossolane e delle componenti estranee quali legno, plastica, ferro ..., sono trattati mediante impianto di frantumazione (impianto mobile del tipo OM CRUSHER ARGO) che effettua vagliatura, frantumazione e deferrizzazione. Il materiale in uscita dall'impianto viene scaricato in una apposita area in cumuli in attesa del risultato del test di cessione come previsto nell'allegato 3 del DM 05/02/98, prima del riutilizzo in edilizia.

L'impianto e' in grado di trattare una quantita' massima di circa 180 ton/ora di rifiuti, pari a circa 105 120 mc/ora.

C ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. (fino al 2002 Bellesia Romano & Gianni S.n.c.) ha presentato in data 31/08/1999 comunicazione di inizio di attività, ai sensi dell'art.33 del D.lgs 22/97, assunta agli atti della Provincia di Modena con prot. 52670/8.8.4 del 31/08/1999, relativamente all'impianto ubicato in via Guastalla, 46 in località Migliarina nel Comune di Carpi (Mo).

La Provincia di Modena ha iscritto la ditta Bellesia Romano & Gianni, con provvedimento prot. n. 73793/8.8.4 del 02/12/1999, al n. **CAR014** del 'Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti' della Provincia di Modena con validità dal 29/11/1999 al 28/11/2004.

Successivamente la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. ha presentato alla Provincia di Modena:

- in data 09/08/2004, rinnovo comunicazione senza modifiche, ai sensi dell'art. 33 comma 5 del D.lgs 22/97, assunta agli atti con prot. n. 106656/8.8.4 del 10/08/2004, a seguito della quale l'iscrizione n. CAR014 e' stata rinnovata dal 29/11/2004 al 28/11/2009;
- in data 26/04/2005, comunicazione, ai sensi dell'art.33 del D.lgs 22/97, assunta agli atti con prot. n. 57084/8.8.4 del 28/04/2005, per modifica sostanziale dell'attivita' di recupero di rifiuti;
- documentazione integrativa alla comunicazione di cui sopra: in data 09/08/2005 (assunta agli atti con prot. n. 109128/8.8.4 del 11/08/2005), in data 05/09/2005 (assunta agli atti con prot. n. 117545/8.8.4 del 07/09/2005), in data 08/11/2005 (assunta agli atti con prot. n. 149404/8.8.4 del 21/11/2005) ed in data 21/12/2005 (assunta agli atti con prot. n. 774/8.8.4 del 03/01/2006);
- in data 13/08/2007, comunicazione, assunta agli atti con prot. n. 98441/8.8.4 del 14/08/2007, di adeguamento dei codici CER dei rifiuti oggetto dell'attivita' alle disposizioni del Decreto Ministeriale n.186 del 05/04/2006 in vigore il dal 03/06/2006;
- in data 30/09/2009, rinnovo comunicazione senza modifiche, ai sensi dell'art. 216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., assunta agli atti con prot. n. 90086/8.8.4 del 01/10/2009 a seguito della quale l'iscrizione n. CAR014 e' stata rinnovata dal 29/11/2009 al 28/11/2014;
- in data 11/06/2013, comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm., per modifica sostanziale dell'attivita', assunta agli atti con prot. n. 65450/9.11.6 del 12/06/2013, al fine di avviare le seguenti modifiche all'attivita' di recupero di rifiuti:
 - avvio delle operazioni di recupero di una nuova tipologia di rifiuti previsti al punto 7.31bis del D.M. 05/02/98 e ss.mm. "terre e rocce da scavo" codice CER 170504;
 - riduzione dei quantitativi relativi alla tipologia 7.1 del D.M.: stoccaggio massimo istantaneo da 9.000 mc corrispondenti a 13.500 t a 2.207 mc corrispondenti a 3.310,5; stoccaggio e recupero massimo annuale da 55.000 t/a a 50.000 t/a;
 - ampliamento dell'area adibita all'attivita' di trattamento rifiuti mediante l'utilizzo di una

150101	imballaggi in carta e cartone								
150105	imballaggi in materiali compositi								
150106	imballaggi in materiali misti								
200101	carta e cartone								
Subtotale		52	6,5		120				
Tip. 2.1	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro								Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t	mc	t	mc	t		
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111								
150107	imballaggi in vetro								
160120	vetro								
170202	vetro								
191205	vetro								
200102	vetro								
Subtotale		52	19,5		150				
Tip. 3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]								Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t	mc	t	mc	t		
150104	imballaggi metallici								
160117	metalli ferrosi								
170405	ferro e acciaio								
191202	metalli ferrosi								
200140	metallo								
Subtotale		120	120		1000				
Tip. 3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]								Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t	mc	t	mc	t		
110501	zinco solido								
150104	imballaggi metallici								
170401	rame, bronzo, ottone								
170402	alluminio								
170403	piombo								
170404	zinco								

170406	stagno								
170407	metalli misti								
191002	rifiuti di metalli non ferrosi								
191203	metalli non ferrosi								
200140	metallo								
Subtotale		120	120			1000			
Tip. 6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici							Operazioni di recupero: R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t	mc	t	mc	t		
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)								
150102	imballaggi in plastica								
170203	plastica								
191204	plastica e gomma								
200139	plastica								
Subtotale		52	6,5			120			
Tip. 7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto							Operazioni di recupero: R13, R5	
7.1.3 lett. a	Operazioni di recupero: messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto (R5).								
7.1.4	Prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero	
		mc	t	mc	t	mc	t		
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310								
170101	cemento								
170102	mattoni								
170103	mattonelle e ceramiche								
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106								
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801								
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione								

	e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903							
Subtotale		2207	3310,5		50000		50000	
Tip. 7.4	sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa							Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
101203	polveri e particolato							
101206	stampi di scarto							
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)							
Subtotale		120	156		1000			
Tip. 7.11	pietrisco tolto d'opera							Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507							
Subtotale		120	156		1000			
Tip. 7.31bis	terre e rocce di scavo							Operazioni di recupero: R13, R5
7.31bis.3 lett. c	Operazioni di recupero: formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto).							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503							
Subtotale		617	617		5000		5000	
Tip. 9.1	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno							Operazioni di recupero: R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		Destinazione o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero
		mc	t	mc	t	mc	t	
030101	scarti di corteccia e sughero							

030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104						
150103	imballaggi in legno						
170201	legno						
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206						
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137						
200301	rifiuti urbani non differenziati						
Subtotale		52	6,5		120		

TOTALE				59510		55000	
---------------	--	--	--	--------------	--	--------------	--

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare la normativa tecnica del D.M. 05/02/98 e ss. mm., ed in particolare si ricorda che:

3. art. 1 (Principi generali) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono:
 - a) creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) causare inconvenienti da rumori e odori;
 - c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
4. art. 1 comma 2: negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, individuano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni (1);
5. art. 1 comma 3: le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; (...)
6. art. 1 comma 4: le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai rifiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati;
7. art. 3 (Recupero di materia) comma 1: le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
8. art. 3 comma 3: restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;
9. art. 6 (Messa in riserva) comma 1: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo;
10. art. 6 comma 2: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in

riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività "Messa in riserva";

11. art. 6 comma 3: la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto;
12. art. 6 comma 5: fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
13. art. 6 comma 6: la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso (...);
14. art. 6 comma 7: la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento;
15. art. 6 comma 8: per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
16. art. 7 (Quantità impiegabile) comma 1: la quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata;
17. art. 8 (Campionamenti e analisi) comma 1: il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
18. art. 8 comma 2: le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
19. art. 8 comma 4: il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
20. art. 8 comma 5: il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta;
21. art. 9 (Test di cessione) comma 1: ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati";
22. art. 9 comma 2: il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento;
23. art. 9 comma 3: il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. nello svolgimento dell'attività, è tenuta a rispettare le seguenti specifiche prescrizioni:

24. le aree esterne a quella destinata dal PRG ad attività specialistiche in territorio extraurbano comprese le aree poste a sud est (ex sede stradale), devono essere adibite esclusivamente agli usi consentiti dal PRG nelle aree agricole, con espresso divieto di effettuare deposito, anche temporaneo, di materiali inerti o rifiuti di qualsiasi natura;
25. nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
26. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva;
27. la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi;
28. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
29. lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie deve essere effettuato conformemente a quanto rappresentato nella tav. 1 planimetria generale dell'insediamento datata 11/06/2013;
30. il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
31. tali aree dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
32. la ditta deve garantire, come dichiarato nella comunicazione, la separazione tra le aree adibite al conferimento da quelle adibite alla messa in riserva, nonché la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime o MPS mediante un idoneo spazio lasciato vuoto e sufficiente al passaggio/transito di un mezzo, oppure laddove non sia possibile recuperare tale spazio la delimitazione deve avvenire con setti di separazione in cemento (ad es. barriere mobili in cls tipo New Jersey);
33. la messa in riserva dei rifiuti in cumuli, deve essere effettuata su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
34. in merito alla prescrizione precedente, considerate le caratteristiche dei rifiuti stoccati in cumuli (7.1, 7.31bis) viene ritenuta accettabile l'attuale pavimentazione così strutturata, dal basso verso l'alto:
 - a) terreno naturale di tipo argilloso con un coefficiente di permeabilità di $K = 2,67 \times 10^{-9}$ m/s, come riportato nelle conclusioni della relazione geologica agli atti;
 - b) vespaio realizzato in ghiaia lavata con all'interno tubi di drenaggio per la raccolta degli eventuali percolati;
 - c) pavimentazione in materiale stabilizzato compattato con pozzetti per la raccolta delle acque piovane di dilavamento;
35. per quanto riguarda lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri si rimanda alle prescrizioni contenute nell'Allegato Aria alla presente AUA;
- 36. i rifiuti devono essere stoccati conformemente a quanto rappresentato nella planimetria il cui file è denominato:
0204_AUA_02_prog_def_planim_imp_tav1.pdf.p7m , trasmesso unitamente alla richiesta di modifica e assunto agli atti di arpae con prot. 5096 del 24/03/2016;**
37. i rifiuti previsti al punto 7.31bis con concentrazione soglia di contaminazione (CSC) inferiori ai limiti di colonna A (uso verde/residenziale) della tabella 1 allegato V al D.lgs 152/2006 devono essere stoccati separatamente da quelli con concentrazioni superiori ai limiti di colonna A ed inferiori ai limiti di colonna B (siti ad uso commerciale ed industriale); tali cumuli devono essere identificati da apposita cartellonistica (siti A e siti B) e mantenuti separati tra loro;

38. per la tipologia di rifiuto 7.1 il materiale deve essere diviso per lotti con una dimensione massima di 3.000 mc così come riportato nell'Allegato C della Circolare n. 5205 del 15/07/2005;
39. nel caso l'azienda intenda ritirare lastre di coperture in fibrocemento si consiglia di provvedere ad effettuare ulteriore analisi per la ricerca di amianto secondo la metodica MOLP e di mantenerle separate dal resto dei rifiuti;
- 40. in considerazione del fatto che l'altezza complessiva del rilevato in terra (1,7 m.) e della siepe arboreo-arbustiva sommitale in lauro e carpine varia fra 3,7 m. (con lauro) e 5,7 m. (con carpine), l'altezza massima dei cumuli non dovrà mai superare i 4,5 metri, affinché la funzione di filtro per le polveri e di mitigazione paesaggistica della barriera vegetale sia garantita con un opportuno franco di sicurezza; la continuità della suddetta cortina arborea-arbustiva dovrà essere ripristinata integralmente contestualmente all'innalzamento dei cumuli; il ripristino dovrà essere effettuato mantenendo il medesimo sesto d'impianto e sostituendo le fallanze rilevate con essenze della stessa specie fornite esclusivamente in vaso con le seguenti specifiche dimensionali: lauro vaso Ø 24; carpine h. 2,5. l'altezza dei cumuli dei materiali stoccati non deve superare i metri 4,5;**
41. i rifiuti previsti ai punti 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.11, 9.1, devono essere stoccati in cassoni a tenuta in area dotata di pavimentazione;
42. i contenitori utilizzati per le diverse tipologie di rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
43. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimicofisiche del rifiuto;
44. i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
45. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
46. i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
47. i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
48. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
49. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
50. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
51. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
52. tutte le pavimentazioni dell'impianto (aree interne) devono essere mantenute costantemente in buono stato di manutenzione al fine di evitare la formazione di crepe e fessurazioni;
53. la ditta deve attuare le misure gestionali indicate nella relazione tecnica per garantire la manutenzione nel tempo di tutte le pavimentazioni:
 - a) presidio continuo e costante dell'impianto e delle aree accessorie; controllo continuativo dello stato delle pavimentazioni e della viabilità da parte di un addetto presente in modo continuativo nell'impianto;
 - b) controlli periodici della pavimentazione e della viabilità al fine di verificarne l'integrità e il

buono stato;

c) nel caso si evidenzino danni o usura delle pavimentazioni e/o della viabilità la ditta deve provvedere tempestivamente alla manutenzione delle stesse nel più breve tempo possibile;

54. per quanto riguarda il riutilizzo (R5) dei rifiuti previsti al punto 7.31 bis del D.M. 05/02/98 e ss.mm. nella realizzazione di rilevati e/o sottofondi stradali preventivamente ad ogni intervento di riutilizzo effettuato nel territorio provinciale di Modena la ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. deve comunicare :

le tipologie che si intendono riutilizzare nel singolo intervento;

i quantitativi presunti;

individuazione del sito di riutilizzo su C.T.R. in scala 1:10.000 o 1:5.000 o fotocopia di estratto di P.R.G. Comunale;

fotocopia del Permesso di Costruire o di altro titolo che abiliti la ditta ad effettuare l'intervento in oggetto;

certificato analitico del test di cessione effettuato sui rifiuti ai sensi del D.M. 05/02/98 e successive modifiche;

caratterizzazione che attesti la non pericolosità del rifiuto rispetto al corrispondente codice pericoloso (voce a specchio);

certificati delle analisi effettuate, ai sensi della parte IV titolo V "Bonifica di siti contaminati" del D.lgs 152/2006, per determinare la concentrazione dei parametri previsti nella tabella 1 dell'Allegato V;

55. qualora il riutilizzo dei rifiuti previsti al punto 7.31bis sia effettuato al di fuori del territorio della provincia di Modena la ditta deve presentare la documentazione richiesta dalla Regione/Provincia territorialmente competente per l'avvio dell'attività';

56. devono essere sempre disponibili presso l'impianto i seguenti documenti:

57. analisi attestanti la non pericolosità dei rifiuti ingressati, ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs 152/2006;

58. test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998;

59. per la tipologia 7.31bis analisi attestanti la conformità delle CSC (concentrazione soglia di contaminazione) rispetto ai valori limite indicati alla Tabella 1 dell'Allegato V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;

60. a seguito della dismissione dell'attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati.

Si raccomanda alla ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. di verificare attentamente le caratteristiche dei rifiuti da costruzioni e demolizioni ritirati presso l'impianto e la loro conformità al punto 7.1 del D.M. 05/02/98 e ss.mm., con particolare riguardo alla totale assenza di amianto. Nel caso di presenza di lastre in fibrocemento la ditta è tenuta ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.

Si raccomanda, inoltre, alla ditta Bellesia Romano & Gianni S.r.l. di verificare la rispondenza delle M.P.S. prodotte dal trattamento dei rifiuti, di cui al predetto punto 7.1, alle caratteristiche indicate nell'Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, con le modalità previste nello stesso allegato, prima del loro utilizzo o commercializzazione.

Si ricorda che la ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L. è tenuta a comunicare alla Provincia di Modena eventuali variazioni dei dati contenuti nella comunicazione di inizio attività.

Si ricorda che ai sensi dell'art.216 comma 5 del D.lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm. la comunicazione di inizio attività va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98.

Questa Amministrazione si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto:

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

Allegato IMPATTO ACUSTICO – Fasc. AUA n. 651

Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL (IMP. V. GUASTALLA 46) – CARPI (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.;

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta **BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL**, con sede legale a Rio Saliceto (Re), via Balduina, n° 1 e sede operativa a Carpi (Mo), via Guastalla, n. 46, svolge attività di recupero rifiuti da costruzione e demolizione.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico, allegata alla comunicazione presentata in data 26/04/2005, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22/97, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 57084/884 del 28/04/2005, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da: n. 1 impianto di macinazione OMTRACK ULISSE (o altri simili), autocarri trasporto merci, macchine movimento terra e pale meccaniche;
- la ditta è inserita all'interno di una **classe V – area prevalentemente industriale**, con limiti pari a **70** dBA di giorno e **60** dBA di notte;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- in prossimità dell'insediamento sono presenti due ricettori R1 e R2 costituiti da edifici residenziali inseriti, rispettivamente, in classe IV- Aree di intensa attività umana con limiti pari a **65** dBA di giorno e **60** dBA di notte e in classe III – Aree di tipo misto con limiti pari a **60** dBA di giorno e **50** dBA di notte
- le misure e le stime del livello ambientale effettuate mostrano il rispetto dei valori limite diurni assoluti e differenziali presso i due ricettori R1 e R2 considerati;

C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa;

richiamato il nulla osta provvisorio con prescrizioni all'installazione e all'esercizio delle sorgenti rumorose a servizio dell'attività, rilasciato dal Comune di Carpi (Mo) con atto prot. n. 61934 del 24/04/2014;

vista la relazione di collaudo acustico datata 15/02/2006 e successive integrazioni datate 10/04/2006, allegate altresì alla domanda di autorizzazione unica ambientale;

richiamato il nulla osta definitivo art. 8 comma 6 L. 447/95, rilasciato dal Comune di Carpi (Mo) con atto prot. n. 26031 del 17/05/2006, agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 72179/884 del 26/05/2006;

vista la dichiarazione della ditta che nulla è variato rispetto la situazione documentata nella valutazione d'impatto acustico già prodotta e al nulla osta definitivo di cui sopra, riportata nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere favorevole prot. n. 51402 del 21/10/2014 del Comune di Carpi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale "Impatto acustico", acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 102428 del 22/10/2014;

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso l'area ad uso produttivo (recupero rifiuti da costruzione e demolizione) posta a Carpi (Mo), via Guastalla, n. 46, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **BELLESIA ROMANO & GIANNI SRL**, secondo la configurazione descritta nella documentazione d'impatto acustico citata in premessa;
- 2) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità d'installazione/uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella documentazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.;
- 3) al fine di garantire, presso i ricettori potenzialmente disturbati, il rispetto dei limiti acustici di immissione diurni (assoluti e differenziali) prescritti dalla normativa vigente, la specifica sorgente sonora "frantoio", impiegata per la macinazione degli inerti, durante l'uso dovrà essere collocata esclusivamente sul retro del capannone ricovero attrezzi nella piazzola appositamente adibita (vedi planimetria allegata alla comunicazione art. 216 trasmessa via PEC alla Provincia di Modena);
- 4) In corso d'esercizio dell'attività dovranno essere garantite modalità di conduzione tecnico/gestionali dei macchinari, delle apparecchiature e dei mezzi in opera tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni delle parti e degli apparati deteriorati, ecc.);
- 5) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico (es. installazione di nuove sorgenti di rumore, estensione degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore al periodo di riferimento notturno, ecc.).

U.O. AUA e Autorizzazioni Settoriali

Pratica Sinadoc n. 12554/2025 (Adeguamento DM 127/24)

Pratica Sinadoc n. 12673/2016 (Aut.)

Modena, 14/10/2025

Invio via PEC

Spett. Ditta Bellesia Romano e Gianni Srl

pec postacertificata@pec.rivisrl.it

bellesiascavi@pec.it

e per conoscenza

Arpae – Distretto di Modena
Unità Presidio Territoriale di Carpi

Comune di Carpi

Comune.Carpi@pec.comune.carpi.mo.it

Sportello Unico Comune di Carpi

suap@pec.terredargine.it

OGGETTO: Rif. SUAP n.1211/2025 - DPR 59/2013 – DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Guastalla n. 46, richiesta dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L per l'attività di Recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 1211/2025. Prat. Sinadoc n. 12554/2025 - Trasmissione Atto.

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, si trasmette in allegato la Determinazione Dirigenziale n.DET-AMB-2025-5782 del 10/10/2025 adottata da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, rilasciata al fine dell'adeguamento dell'attività di trattamento dei rifiuti alla nuova normativa in materia di produzione di "End of Waste".

La presente comunicazione è da conservare unitamente all'AUA previgente.

Il Funzionario Responsabile
AUA e Autorizzazioni Settoriali
Ing. Gianluca Francia

em/GF

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

pagina 1 di 1

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Modena

Via Giardini n. 472 (lato Via Cagliostro scala L), 41124 Modena | tel +39 059/433601 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it



ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5782 del 10/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Guastalla n. 46, richiesta dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L per l'attività di Recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI. Rif. SUAP n. 1211/2025. Prat. Sinadoc n. 12554/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6008 del 09/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Guastalla n. 46, richiesta dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L per l'attività di Recupero Rifiuti non pericolosi, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE, GESTIONE DEI RIFIUTI.

Rif. SUAP n. 1211/2025

Prat. Sinadoc n. 12554/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n.2458 del 20/07/2016;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Carpi in data 22/03/2025 (protocollo SUAP n.022280 del 24/03/2025) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.56156 del 25/03/2025 dalla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L (P.IVA. 00913300356), con sede legale in comune di RIO SALICETO (RE), Via BALDUINA n.1, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di recupero Rifiuti non pericolosi svolta presso l'impianto ubicato in via **Guastalla n. 46** Comune di Carpi sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs n.152/2006; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- DM 05/02/1998 e smi, "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero [rifiuti]", che definisce le prescrizioni generali di gestione degli impianti.
- DM 161/2002 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22,

AUA - pagina 1 di 4

- relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate";
- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Quarta ed in particolare:
 - il comma 4 dell'art.177, relativo alle modalità generali di gestione dei rifiuti;
 - l'art.214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate";
 - gli artt. 215 e 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
 - l'art.216, che definisce le procedure per l'esercizio delle operazioni di recupero in modalità semplificata;
 - D.Lgs. n.151/2005 e n.49/2014 in materia di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
 - "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative", sottoscritta tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena in data 02/05/2016 e rinnovata anche per l'anno in corso, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui all'art.1, comma 85, lett.a) della Legge n.56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n.11 del 08/02/2016), tra le quali sono comprese le iscrizioni al Registro Imprese che Recuperano Rifiuti Non Pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - Norme per la produzione di End of Waste (EoW) e/o Materie Prime Secondarie (MPS)
 - DM 05/02/1998 e smi, che definisce le tipologie di attività ammesse al regime semplificato di gestione dei rifiuti, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e smi.
 - DM 22/2013, "Combustibile Solido Secondario-CSS".
 - DM 69/2018 "Conglomerato bituminoso - Fresato d'asfalto".
 - DM 62/2019 "Prodotti assorbenti per la persona".
 - DM 78/2020 "Gomma riciclata da pneumatici fuori uso".
 - DM 188/2020 "Carta e cartone".
 - DM 127/2024 "Costruzione e Demolizione"
 - Regolamento europeo n.333/2011 "Rottami metallici".
 - Regolamento europeo n.1179/2012 "Rottami vetrosi".
 - Regolamento europeo n.715/2013 "Rottami di rame".

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n.118132, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n.135987 del 28/07/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;

PRESO ATTO che, "poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 10/06/2025, giorno di invio da parte di ARPAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della doc.ne antimafia) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Bellesia Romani & Gianni Srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente";

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- di PRENDERE ATTO delle modifiche proposte dalla ditta in adeguamento al DM 127/2024 e, conseguentemente, di ADOTTARE L'AGGIORNAMENTO ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata con DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, intestata alla ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L (P.IVA. 00913300356) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di Carpi, via Guastalla n. 46 e che, conseguentemente, l'allegato rifiuti è sostituito dal nuovo Allegato G approvato con il presente atto:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
GESTIONE DEI RIFIUTI	G - Comunicazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del Dlgs n.152/2006 e iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 216, comma 3	Arpae

- di STABILIRE che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'AUA vigente, e come tale va conservato unitamente all'AUA rilasciata con determinazione Arpae DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
- di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Carpi (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
- di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2016-2458- del 20/07/2016, rilasciata dal SUAP, pertanto con **validità fino al 15/12/2029**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
- DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

9. DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.

Allegato RIFIUTI

PRATICA SINADOC 12554/2025

Ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L, stabilimento localizzato in Via Guastalla n. 46, comune di Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale	Ente competente alla ricezione della comunicazione, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
Rifiuti	Comunicazione in materia di rifiuti e iscrizione al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della provincia di Modena (tenuto da ARPAE SAC) di cui agli articoli 215 e 216 del Dlgs.152/2006	Arpae

PARTE DESCRITTIVA

Con l'istanza per il rilascio dell'AUA del 22/03/2025 (prot. Arpae n.56156), **la ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L, ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 216 del Dlgs.152/2006 per lo stabilimento di Via Guastalla n. 46, in Comune di Carpi (MO)**, in virtù della quale intende svolgere le attività di recupero di rifiuti inerti, con le operazioni di ritiro, lavorazione, stoccaggio, vendita dalla lavorazione di rifiuti inerti prodotte EOW e realizzazione di opere in edilizia espressamente riferite alle seguenti tipologie di cui al D.M. 05/02/98:

- **Tipologia 1.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi;
- **Tipologia 2.1 del D.M. 05/02/98:** imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro;
- **Tipologia 3.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di ferro, acciaio e ghisa;
- **Tipologia 3.2 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199];
- **Tipologia 6.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici;
- **Tipologia 7.1 del D.M. 05/02/98:** rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto;
- **Tipologia 7.4 del D.M. 05/02/98:** sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa;
- **Tipologia 7.11 del D.M. 05/02/98:** pietrisco tolto d'opera;

- **Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/98:**terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida;
- **Tipologia 9.1 del D.M. 05/02/98:**scarti di legno e sughero, imballaggi di legno;

Rispetto all'AUA previgente, la presente istanza prevede precisazioni e nuovi elaborati finalizzati all'adeguamento dell'impianto al DM 127/2024.

Come da comunicazione della ditta, le operazioni di recupero presso l'impianto sono le seguenti:

1. operazione R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.1, 7.4,7.1;7.31 bis e 9.1 del D.M. 05/02/98;
2. operazione R5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche) di cui all'Allegato C al D.lgs 152/2006 parte quarta per le tipologie 7.1 e 7.31 bis del D.M. 05/02/98.

Come da comunicazione della ditta, i prodotti e i rifiuti in uscita dall'impianto sono i seguenti:

- End of Waste conformi al DM 127/2024;
- Rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva (R13) previsti ai punti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 7.4, 7.1 e 9.1;

ISTRUTTORIA E PARERI

Come previsto dall'art.216, comma 3 del Dlgs.152/2006, la ditta ha presentato:

- la **modulistica di AUA** debitamente compilata, completa delle seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000:
 - a) di effettuare le operazioni di recupero nel rispetto delle prescrizioni contenute nel del Codice dell'ambiente delle norme tecniche specifiche adottate con D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e delle vigenti leggi sulla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente ;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 10 del D.M. 05/02/1998 ;
- una **relazione**, a firma del legale rappresentante dell'impresa, dalla quale risultano:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3 del medesimo Decreto Legislativo, ossia che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - i) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - ii) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - iii) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente"
 - b) le attività di recupero che si intendono svolgere;
 - c) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili;

- d) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero .
- una **planimetria** con un grado di dettaglio sufficiente a descrivere l'area e l'attività di gestione dei rifiuti
 - PRESO ATTO che, " *poiché sono trascorsi più di 30 giorni a fare data dal 10/06/2025, giorno di invio da parte di ARPAE al Min. Int. tramite la Prefettura competente (vd. Banca dati unica della [doc.ne antimafia](#)) della richiesta della comunicazione antimafia (ex art.84 co.2) ai fini di quanto disposto dall'art.67 del D.Lgs. 159/2011, risulta possibile prendere atto della autocertificazione rilasciata ex DPR 445/2000 dal legale rappresentante di Bellesia Romani & Gianni Srl circa l'assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto (ex art.67) riferita a tutti i soggetti sottoposti a verifica antimafia (ex art.85), richiamato quanto disposto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs.159/2011, anche nelle more della comunicazione antimafia da parte della Prefettura competente*";

Verificata la conformità della domanda ai requisiti necessari per l'adesione alla comunicazione per la di cui all'art.216 del D.Lgs. 152/06, si ritiene possibile confermare l'iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 del medesimo articolo e provvedere all'aggiornamento dell'AUA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

ISCRIZIONE, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta BELLESIA ROMANO & GIANNI S.R.L., con sede legale in V. Balduina n.1 a Rio Saliceto (RE) e impianto ubicato in via V. Via Guastalla n. 46 a Carpi (MO) è iscritta al numero CAR014 del "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" della Provincia di Modena, tenuto da Arpae SAC Modena, ai sensi e per gli effetti dell'art.216 del D.lgs.152/2006 parte quarta e ss.mm., la presente iscrizione ha durata pari alla validità dell'AUA alla quale è allegata e della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in conformità con quanto descritto dalla ditta con la documentazione assunta agli atti con prot. 56156 del 25/03/2025, relazione tecnica denominata "*bellesia_rel-mod_adeq.dm.127.pdf*"; con la relazione tecnica denominata "*bellesia_integr.AUA_adeq.DM 127.2024*", planimetria denominata "*Bellesia_TAV1_Rev07.2025.pdf*" e la tabella rifiuti denominata "*Bellesia_ALL1-Scheda-Rif_Art.216*", assunta agli atti con prot. 135687 del 28/07/2025, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le tipologie e i quantitativi relativi all'attività di recupero R5 in riferimento al DM 127/2024 (Tip. 7.1 e Tip. 7.31 bis) sono meglio specificati nella tabella 1 (Tabella 1 – Schema sintetico dei codici di rifiuti e delle tipologie di attività di recupero autorizzati.) inclusa nella relazione tecnica pg2) assunta al prot. di Arpae n. 135687 del 28/07/2025.

L'attività di recupero dei rifiuti deve essere svolta in piena conformità con le prescrizioni generali definite dal DM 05/02/1998, Allegato 1, suballegato 1 "NORME TECNICHE GENERALI PER IL RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI NON PERICOLOSI" e nel rispetto dei quantitativi massimi definiti dal DM 05/02/1998, Allegato 4, Suballegato 1 "DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998".

Lo stabilimento deve essere gestito in conformità con le prescrizioni individuate dal DM 05/02/1998, Allegato 5 "NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI".

Ai sensi dell'art.216, comma 8-quater del Dlgs.152/2006, le attività di produzione di "End of waste" (che, ai sensi dell'art.216, comma 8-quinques del Dlgs.152/2006, possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto) sono sottoposte alle procedure semplificate a condizione siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dal DM 05/02/1998 e dal DM 127/2024, con particolare riferimento:

- a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
- b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;
- c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
- d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.

L'attività di recupero in oggetto rientra, ai fini della tariffa d'iscrizione, nella classe 3 ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21/07/98 n. 350.

Si ricorda che la ditta è tenuta versare, ARPAE SAC Modena, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale di cui al D.M. 350/98 tramite pagamento PagoPa emesso dalla scrivente Agenzia;

Ai sensi dell'art.216, comma 5 del D.lgs 152/2006, la ditta è tenuta a rinnovare la comunicazione in caso di modifica delle operazioni di recupero.

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.71 del DPR445/2000, Arpae è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

Documenti di riferimento: - **Planimetria generale (prot. Arpae 135687 del 28/07/2025)**

Allegati: - **Schede rifiuti e Tabella 1 (prot. 135687 del 28/07/2025)**

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI		QUANTITATIVI MASSIMI			ATTIVITÀ DI RECUPERO		NOTE (LIMITI ALL.4 SUB.1 D.M. 05.02.98 TONN/A)
TIPOLOGIA DEL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI (CODICI C.E.R.)	MESSA IN RISERVA		RECUPERO ¹ (t)	OPERAZIONI DI RECUPERO ²	CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME O DEI PRODOTTI OTTENUTI O DESTINAZIONE FINALE PREVISTA DAL D.M. 05.02.98 e s.m.i.	
		STOCCAGGIO ISTANTANEO ³ (t)	STOCCAGGIO ANNUO (t)				
1.1 – rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101 150105 150106 200101	6,5	120	/	1.1.3 lett.b) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3	18.000
2.1 – imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 150107 160120 170202 191205 200102	19,5	150	/	2.1.3 lett.b) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R5	120.000
3.1 - rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	150104 160117 170405 191202 200140	120	1.000	/	3.1.3 lett.c) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R4	160.000
3.2 - rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]	110501 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	120	1.000	/	3.2.3 lett.c) messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R4	28.000
6.1 – rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104 150102 170203 191204 200139	6,5	120	/	6.1.3 messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3	7.700
7.4 - sfridi di laterizio	101203	156	1.000	/	7.4.3 lett.a)	DESTINAZIONE FINALE: R5	1.200

¹Compilare la colonna "Recupero" solo per le tipologie sulle quali presso l'impianto oltre all'operazione R13 viene effettuata un'altra operazione di recupero R* prevista dal D.M. 05.02.98

²Indicare l'operazione/i prevista/e dall'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e il corrispondente punto del D.M. 05.02.98. (es. 4.1.3. lett. a)

³Indicare i quantitativi massimi stoccabili nell'impianto in funzione dell'area destinata alla messa in riserva della corrispondente tipologia

ALLEGATO 1 - Scheda Rifiuti

cotto ed argilla espansa	101206 101208				messa in riserva [R13]		
7.11 - pietrisco tolto d'opera	170508	156	1.000	/	7.11.3 messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R5	12.820
9.1 – scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101 030105 150103 170201 191207 200138 200301	6,5	120	/	9.1.3 messa in riserva [R13]	DESTINAZIONE FINALE: R3	87.500
RIF. AL DM 127/2024 ALL.1, TABELLA 1, PUNTO 1 E 2 del DM 127/2024	101311 170101 170102 170103 170107 170904 170504	3.927,5	55.000	R5	R5	AGGREGATO RECUPERATO (di cui al DM 127/2024) nelle tipologie (elenco non esaustivo): <ul style="list-style-type: none"> ▪ FRANTUMATO CEMENTIZIO 0/60; ▪ FRANTUMATO CEMENTIZIO 0/40; ▪ FRANTUMATO LATERO CEMENTIZIO 0/60. Conforme ai requisiti di qualità di cui alla Parte d) e ai requisiti prestazionali di cui alla Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, e con utilizzo esclusivo per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al DM 127/2024; con possibilità di individuare - ai fini commerciali - altre tipologie di prodotti che saranno anch'essi soggetti a verifica di conformità dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del Regolamento EoW.	/

N.B. Per ogni tipologia di rifiuti compilare una riga del prospetto

Codici EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
	mc	ton	mc/anno	ton/anno	mc/anno	ton/anno
Operazione di recupero: R5 (R13 esclusivamente al servizio di R5).						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto inerte derivante dalle attività di costruzione e demolizione, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera a) DM 127/2024: «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione», ovvero i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del DM 127/2024 (EER 170101, 170102, 170103, 170107, 170904); ▪ altri rifiuti inerti di origine minerale, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera b) DM 127/2024: «altri rifiuti inerti di origine minerale», ovvero i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del DM 127/2024 (EER 101311). 						
101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 10 13 10 170101 - cemento 170102 - mattoni 170103 - mattonelle e ceramiche 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione E demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903						
TOTALE	2.207	3.310,5		50.000,0		50.000,0
Operazione di recupero: R5 (R13 esclusivamente al servizio di R5).						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rifiuto inerte derivante dalle attività di costruzione e demolizione, secondo quanto definito all'art.2 comma 1 lettera a) DM 127/2024: «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione», ovvero i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del DM 127/2024 (EER 170504) 						
170504 - terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503						
TOTALE	617	617		5.000,0		5.000,0
TOTALE	2.824	3.927,5		55.000,0		55.000,0

Tabella 1 – Schema sintetico dei codici di rifiuti e delle tipologie di attività di recupero autorizzati.